

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL SIG. VINCENZO PARADISO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) ricorso al TAR notificato il 31 maggio 2011 proposto dall'avvocato Flavio La Volpe, nell'interesse del sig. Vincenzo Paradiso;
- 2) nota studio legale Roberto Barberio, ns. prot. 10010 del 27/05/2011, di comunicazione del rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Vincenzo Paradiso.
- 3) nota AMAT S.p.A. del 06/06/2011, ns. prot. 10448;

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— Con ricorso al TAR il sig. Vincenzo Paradiso (all.1), rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale:

- 1) di annullare, previa emissione di misure cautelari il provvedimento emesso dalla Società Amat S.p.A. il 29/03/2001 n°5812 UP di esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio" nonché di ogni atto ad esso collegato;

Considerato che:

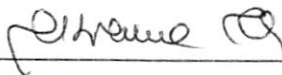
i rilievi mossi alla Società, la cui natura impone la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione;

in continuità al procedimento ex art. 700 instaurato dallo stesso ricorrente conclusosi in favore della Società e patrocinato dall'avvocato Roberto Barberio (all.2), il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 06/06/2011 (all.3), ns. prot. 10448, ha proceduto a conferire l'incarico professionale della difesa della Società anche in questo giudizio allo stesso legale.

Si propone di:

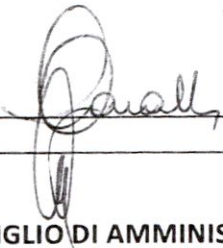
— procedere alla ratifica della nomina della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 06/06/2011, ns. prot. 10448, dell'incarico professionale finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio di fronte al TAR promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio La Volpe;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sede di Lecce
RICORSO

1300

Per il sig. **Paradiso Vincenzo**, nato a Taranto il 11.05.1955 e residente in Statte (Ta) alla via Arena di Verona, 16/E (c.f. PRDVCN55E11L049B) rappresentato e difeso dall'avv. Flavio La Volpe e con lui elettivamente domiciliato in Lecce, via Salandra 30, presso lo studio avv. Morelli, giusta mandato in calce al presente atto

-ricorrente-

Contro

Amat s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 (p. iva 00146330733)

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Del provvedimento emesso dalla società Amat s.p.a. il 29.03.2011 prot. 5812 UP di esclusione del sig. Paradiso Vincenzo dalla selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio" nonché di ogni atto ad esso collegato, presupposto, relativo e conseguente

FATTO

Provvedimenti illegittimi per i seguenti motivi di

- 1) Il sig. Paradiso ha prestato servizio presso la società resistente in qualità di marinaio giusta contratti a termine nei periodi:

- 07.06.2004-31.10.2004;
- 07.05.2005-31.10.2005;

In calce
Vi è allegato a margine
dell'atto

10489

Prot. N°	31 MAG. 2011
Del	
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	SERVIZIO MOVIMENTO
DAG	AFFARI GEN. P. R. S. I. N. I. S. T. R. I.
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO
U	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPL	PRODOTTI / TRATTAMENTO
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO
UPL	STAFF / UFFICIO

COPIA D'ATTO
Lecce
L'Ufficiale Giudicante

27 MAG. 2011

- 22.02.2006-30.09.2006;
- 31.05.2007-20.09.2007;
- 11.04.2008-20.09.2008;
- 03.06.2009-30.09.2009;

Per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

- 2) In virtù dell'accordo sottoscritto **privo di data certa** (all. sub 1), presso la Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto, tra l'Amat spa e l'odierno ricorrente, quest'ultimo stipulava ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni, con termine iniziale 30.03.2010 e termine finale 31.08.2010;
- 3) Nell'anno 2011 veniva bandito un nuovo concorso per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 5 marinai (all. sub 2), nel profilo professionale di "marinaio", per il quale il sig. Paradiso presentava domanda di partecipazione (all. sub 3), allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei pre-requisiti previsti per poter essere ammesso alla selezione pubblica in questione;
- 4) Il sig. Paradiso riceveva tuttavia racc. a/r del 29.03.2011 da parte dell'Amat, con la quale quest'ultima comunicava all'odierno ricorrente la mancata ammissione alla selezione de qua " *...come previsto dall'art. 2 del bando...*" (all. sub 4);
- 5) con nota del 20.04.2011, il sig. Paradiso, a mezzo del sottoscritto procuratore, proponeva istanza di accesso agli atti, onde poter visionare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale, avendone specifico e qualificato interesse (ex art. 22 l. 241/90) (all. sub 5)
- 6) con nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax, l'Amat accordava l'accesso richiesto (all. sub 6).

DIRITTO

Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere.

L'Amat ha agito non rispettando il vincolo rappresentato dalla causa tipica dell'atto impugnato, che pertanto si appalesa viziato da eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di potere.

Lo sviamento si realizza quando i fini di un atto amministrativo sono di natura pubblica, ma comunque diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Nel caso di specie, all'interno del bando impugnato è stata pretestuosamente inserita dalla società resistente una clausola (mai prevista sino al 2011) per mezzo della quale si impediva l'accesso a coloro i quali avessero una comprovata esperienza nel settore, per evitare di assumere proprio quei candidati in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione, a tempo indeterminato.

Il sig. Paradiso, come sopra meglio specificato, ha infatti prestato servizio a tempo determinato presso l'Amat, per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Egli ha inoltre stipulato un ulteriore contratto di lavoro a termine a tempo pieno, convenzione con la quale l'Amat ha usufruito dei benefici di cui al comma 4bis art. 5 d.lgs. 368/01, nella parte in cui prevede *"In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato"*.

L'Amat era pertanto perfettamente a conoscenza della circostanza che, l'ulteriore ammissione del Paradiso al concorso per titoli in questione ne avrebbe comportato con certezza (in considerazione del

punteggio determinato dall'esperienza lavorativa maturata) la trasformazione del suo contratto a termine in assunzione a tempo indeterminato.

La società resistente ha quindi artatamente inserito nel bando una nuova clausola di preclusione, in palese contrasto anche con i precetti costituzionali che tutelano l'accesso al lavoro. Tanto per l'esclusivo interesse dell'azienda, in spregio dell'interesse collettivo che avrebbe dovuto essere, invece, il faro di una procedura ad evidenza pubblica come quella per cui è causa.

La lesione concreta dell'interesse / diritto dell'odierno ricorrente si è dunque concretizzata al momento della notifica di tale provvedimento di esclusione.

E' del tutto evidente che un provvedimento di tal fatta, in uno al relativo bando di concorso, determinino un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, atteso che lo stesso ha sempre svolto questo tipo di lavoro durante la sua vita e non può di certo avere realisticamente altre opportunità di lavoro all'età di 55 anni.

Tale pregiudizio assume una valenza ancor più significativa se si considera che nel bando dell'anno precedente non vi era alcuna clausola preclusiva come quella contemplata per la prima volta nel bando dell'anno 2011, il quale applica un'evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro i quali posseggono una preziosa esperienza lavorativa nel campo: con il risultato antieconomico di negare a persone ligie al dovere come il ricorrente, un diritto **costituzionalmente** garantito come quello al lavoro.

E' d'uopo evidenziare, inoltre, come la clausola preclusiva de qua si ponga in netto contrasto con il noto principio del *favor participationis*, secondo cui l'Amministrazione (nella fattispecie l'Azienda Municipalizzata per i trasporti di Taranto) ha l'obbligo di garantire la

massima partecipazione possibile ai concorsi (Tribunal Amministrativi Regionali, Sezione I - Sentenza 28/04/2010 n. 2088 d.lgs 163/06 Articoli 38, 64).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

1) *Fumus boni iuris a fondamento della richiesta formulata da ricorrente.*

Il provvedimento di esclusione del 29.03.2011 emesso dall'Amat spa è viziato in primo luogo da illegittimità, sotto il duplice profilo della violazione di legge (art. 3, 51 e 97 Cost., in primis) e dell'eccesso di potere, poiché funzionalmente connesso ad un bando di concorso evidentemente discriminatorio, in spregio al fondamentale principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione.

L'art. 3. della Costituzione, infatti, in combinato disposto con l'art 51, impone l'attuazione di misure che garantiscano l'accesso a pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza. Tanto trova peraltro conferma nel fatto che il medesimo bando dell'anno precedente, allo stesso art. 2, non prevede alcuna clausola di esclusione riferita a coloro che avessero già superato i 36 mesi di servizio.

In secondo luogo esso si appalesa nella sua carenza di motivazione in quanto del tutto generico e non puntualmente esplicito, con conseguente violazione del dettato normativo della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

L'odierno ricorrente si è visto dunque ingiustamente privato della possibilità di partecipare ad un concorso per il quale avrebbe avuto elevate chances di vittoria, considerata la sua pluriennale esperienza nonché la sua comprovata qualificazione professionale.

Sussiste pertanto il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'emanazione del provvedimento d'urgenza.

2) *Pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica.*

4) racc. a/ r del 29.03.2011 Amat spa;

5) istanza di accesso agli atti Paradiso;

6) nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax Amat;

7) certificato disoccupazione Paradiso Vincenzo.

Avv. Flavio La Volpe

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv Flavio La Volpe, procuratore e domiciliatario del Sig. Paradiso Vincenzo, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto al Tribunale di Lecce, ho notificato il suesteso atto a:

Amat spa nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
mediante consegna di copia conforme all'originale, presso la sede di
Taranto via Cesare Battisti 657, nelle mani di:

~~Per aver innanzi causa la sua abitazione, per assenza del marito e per indigenza~~
~~del portiere, ho dato un avviso della aff. nella casa di via ...~~
~~Dell'avvenimento deposito ho subito avviso alla porta dell'abitazione. A ho dato notizia~~
~~al destinatario a mezzo di raccomandata A.R. - Tutto dx art. 140 c.c.c~~

in mezzo del servizio postale, in piego raccomandato
avuto al ricevimento, dall'ufficio postale di Lecce
Lecce li 27/5/11

MARCELLA AGRIMI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO LECCE

L'esclusione dalla procedura concorsuale comporterebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia; fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento, difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti, avuto riguardo peraltro allo stato di disoccupazione in cui lo stesso versa attualmente.

P.Q.M

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) In via cautelare sospendere il provvedimento e gli atti connessi impugnati per le causali di cui in narrativa;

* * *

Nel merito

- 1) Annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati;
- 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da spese poiché attinente la materia di lavoro.

- Si produce la seguente documentazione:

- 1) accordo sottoscritto presso Direz. Prov.le del lavoro di Taranto tra Paradiso Vincenzo e Amt spa;
- 2) bando di concorso anno 2011- 2bis) bando di concorso anno 2010;
- 3) domanda di partecipazione al concorso anno 2011;

**Servizio notificazione
atti Giudiziari**

N. 12838 del Cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(firma)

Rac. N.

Avvertenze

Sulla presente buca si applicano le tariffe applicarsi
francobollo per l'invio delle
seguenti tasse

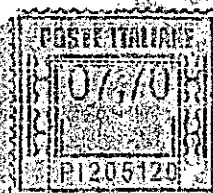
1. Franchigia di 100.000 lire per il primo plico
2. Franchigia di 100.000 lire per ogni plico successivo

46

76486304847-0

Se questi è
segnata ad uno
persona addetta alla
del destinatario, purché
sona sana di mente e di età
di quattordici anni.

UFFICIO UNICO
CORTE D'APPELLO
LECCE



A MAT SPA
VIA CESARE BATTISTINI 652

TARANTO

(26.12.10)

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI: Se il destinatario o le persone alle quali
è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutano il plico, sarà
fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il
plico deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà
restituito al mittente con l'annotazione **Rifiutato dal destinatario «Compiuta giacenza»**.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stasbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 27 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Giudizio ex art. 700 cpc - RG 3672/2011 Dispositivo del 27.05.2011

Allego copia del dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc promosso da Paradiso Vincenzo.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amat, liquidate in € 780,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.

Mi riservo di trasmettere il provvedimento integrale nei prossimi giorni.

Con i migliori saluti



St. C.
PAG. 2/2
9

Prot. N. 10010
Del 27 MAG. 2011

PR	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI/AMMINISTR.	☐
UA	ACQUISIZIONE/CONTROLLI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONE	☒
UT	TECNICO	☐
UR	PRODOTTI	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMICA	☐
US	ATTIVITA'	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dare immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne o forzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy the message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.



espressamente limitata ai "giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali", mentre la fattispecie in esame riguarda una ordinaria controversia di lavoro.

Né risulta che la parte ricorrente abbia eventualmente chiesto di essere ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ex D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c., così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'AMAT S.p.A., delle spese e competenze del presente giudizio cautelare, che liquida in complessivi €.780,00 di cui €.350,00 per onorari difensivi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 27 maggio 2011.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

Oggi

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

All. 3



Prot. N° 10/118 /UAG

Taranto, 06 GIU. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 84
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al TAR PUGLIA – Sede di Lecce nel ricorso promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato dall'Avv.to Flavio La Volpe.

Si trasmette, pertanto, l'**originale** del ricorso spedito con raccomandata n°76486304847 – 0 a mezzo posta il 27/05/2011 e pervenuto in AMAT il giorno **31/05/2011**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

10448

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sede di Lecce
RICORSO

1990

Per il sig. **Paradiso Vincenzo**, nato a Taranto il 11.05.1955 e residente in Statte (Ta) alla via Arena di Verona, 16/E (c.f. PRDVCN55E11L049B) rappresentato e difeso dall'avv. Flavio La Volpe e con lui elettivamente domiciliato in Lecce, via Salandra 30, presso lo studio avv. Morelli, giusta mandato in calce al presente atto

-ricorrente-

Contro

Amat s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Cesare Battisti, 657 (p. iva 00146330733)

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Del provvedimento emesso dalla società Amat s.p.a. il 29.03.2011 prot. 5812 UP di esclusione del sig. Paradiso Vincenzo dalla *selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, nel profilo professionale di "marinaio" nonché di ogni atto ad esso collegato, presupposto, relativo e conseguente*

FATTO

Provvedimenti illegittimi per i seguenti motivi di

- 1) Il sig. Paradiso ha prestato servizio presso la società resistente in qualità di marinaio giusta contratti a termine nei periodi:
 - 07.06.2004-31.10.2004;
 - 07.05.2005-31.10.2005;

In calce
Vi è richiesto a margine
della sentenza

Prot. N°

31 MAG. 2011

Del	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UNG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
MA	ACQUISTI/CONTABILITÀ	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
V	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UR	PRODOTTI/RETRIBUZIONI	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMIATO	☐
QU	STAMP. AMMIN.	☐

Lecce
L'Ufficiale Giudiziale

27 MAG. 2011

- 22.02.2006-30.09.2006;
- 31.05.2007-20.09.2007;
- 11.04.2008-20.09.2008;
- 03.06.2009-30.09.2009;

Per un totale di 2 anni, 7 mesi e 12 giorni.

- 2) In virtù dell'accordo sottoscritto **privo di data certa** (all. sub 1), presso la Direz. Prov.le del Lavoro di Taranto, tra l'Amat spa e l'odierno ricorrente, quest'ultimo stipulava ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni, con termine iniziale 30.03.2010 e termine finale 31.08.2010;
- 3) Nell'anno 2011 veniva bandito un nuovo concorso per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 5 marinai (all. sub 2), nel profilo professionale di "marinaio", per il quale il sig. Paradiso presentava domanda di partecipazione (all. sub 3), allegando tutta la documentazione comprovante il possesso dei pre-requisiti previsti per poter essere ammesso alla selezione pubblica in questione;
- 4) Il sig. Paradiso riceveva tuttavia racc. a/r del 29.03.2011 da parte dell'Amat, con la quale quest'ultima comunicava all'odierno ricorrente la mancata ammissione alla selezione de qua "*...come previsto dall'art. 2 del bando...*" (all. sub 4);
- 5) con nota del 20.04.2011, il sig. Paradiso, a mezzo del sottoscritto procuratore, proponeva istanza di accesso agli atti, onde poter visionare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale, avendone specifico e qualificato interesse (ex art. 22 l. 241/90) (all. sub 5)
- 6) con nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax, l'Amat accordava l'accesso richiesto (all. sub 6).

DIRITTO

Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere.

L'Amat ha agito non rispettando il vincolo rappresentato dalla causa tipica dell'atto impugnato, che pertanto si appalesa viziato da eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento di potere.

Lo sviamento si realizza quando i fini di un atto amministrativo sono di natura pubblica, ma comunque diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Nel caso di specie, all'interno del bando impugnato è stata pretestuosamente inserita dalla società resistente una clausola (mai prevista sino al 2011) per mezzo della quale si impediva l'accesso a coloro i quali avessero una comprovata esperienza nel settore, per evitare di assumere proprio quei candidati in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione, a tempo indeterminato.

Il sig. Paradiso, come sopra meglio specificato, ha infatti prestato servizio a tempo determinato presso l'Amat, per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Egli ha inoltre stipulato un ulteriore contratto di lavoro a termine a tempo pieno, convenzione con la quale l'Amat ha usufruito dei benefici di cui al comma 4bis art. 5 d.lgs. 368/01, nella parte in cui prevede *"In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato"*.

L'Amat era pertanto perfettamente a conoscenza della circostanza che, l'ulteriore ammissione del Paradiso al concorso per titoli in questione ne avrebbe comportato con certezza (in considerazione del

punteggio determinato dall'esperienza lavorativa maturata) la trasformazione del suo contratto a termine in assunzione a tempo indeterminato.

La società resistente ha quindi artatamente inserito nel bando una nuova clausola di preclusione, in palese contrasto anche con i precetti costituzionali che tutelano l'accesso al lavoro. Tanto per l'esclusivo interesse dell'azienda, in spregio dell'interesse collettivo che avrebbe dovuto essere, invece, il faro di una procedura ad evidenza pubblica come quella per cui è causa.

La lesione concreta dell'interesse / diritto dell'odierno ricorrente si è dunque concretizzata al momento della notifica di tale provvedimento di esclusione.

E' del tutto evidente che un provvedimento di tal fatta, in uno al relativo bando di concorso, determinino un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, atteso che lo stesso ha sempre svolto questo tipo di lavoro durante la sua vita e non può di certo avere realisticamente altre opportunità di lavoro all'età di 55 anni.

Tale pregiudizio assume una valenza ancor più significativa se si considera che nel bando dell'anno precedente non vi era alcuna clausola preclusiva come quella contemplata per la prima volta nel bando dell'anno 2011, il quale applica un'evidente ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro i quali posseggono una preziosa esperienza lavorativa nel campo: con il risultato antieconomico di negare a persone ligie al dovere come il ricorrente, un diritto **costituzionalmente** garantito come quello al lavoro.

E' d'uopo evidenziare, inoltre, come la clausola preclusiva de qua si ponga in netto contrasto con il noto principio del *favor participationis*, secondo cui l'Amministrazione (nella fattispecie l'Azienda Municipalizzata per i trasporti di Taranto) ha l'obbligo di garantire la

massima partecipazione possibile ai concorsi (Tribunal Amministrativi Regionali, Sezione I - Sentenza 28/04/2010 n. 2088 d.lgs 163/06 Articoli 38, 64).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

1) *Fumus boni iuris a fondamento della richiesta formulata da ricorrente.*

Il provvedimento di esclusione del 29.03.2011 emesso dall'Amat spa è viziato in primo luogo da illegittimità, sotto il duplice profilo della violazione di legge (art. 3, 51 e 97 Cost., in primis) e dell'eccesso di potere, poiché funzionalmente connesso ad un bando di concorso evidentemente discriminatorio, in spregio al fondamentale principio di uguaglianza contemplato dalla Costituzione.

L'art. 3. della Costituzione, infatti, in combinato disposto con l'art 51, impone l'attuazione di misure che garantiscano l'accesso a pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza. Tanto trova peraltro conferma nel fatto che il medesimo bando dell'anno precedente, allo stesso art. 2, non prevede alcuna clausola di esclusione riferita a coloro che avessero già superato i 36 mesi di servizio.

In secondo luogo esso si appalesa nella sua carenza di motivazione in quanto del tutto generico e non puntualmente esplicito, con conseguente violazione del dettato normativo della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

L'odierno ricorrente si è visto dunque ingiustamente privato della possibilità di partecipare ad un concorso per il quale avrebbe avuto elevate chances di vittoria, considerata la sua pluriennale esperienza nonché la sua comprovata qualificazione professionale.

Sussiste pertanto il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'emanazione del provvedimento d'urgenza.

2) *Pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica.*

- 4) racc. a/r del 29.03.2011 Amat spa;
- 5) istanza di accesso agli atti Paradiso;
- 6) nota del 17.05.2011 prot. N. 9120/ap, anticipata a mezzo fax Amat;
- 7) certificato disoccupazione Paradiso Vincenzo.

Avv. Flavio La Volpe

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv Flavio La Volpe, procuratore e domiciliatario del Sig. Paradiso Vincenzo, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto al Tribunale di Lecce, ho notificato il suesteso atto a:

Amat spa nella persona del legale rappresentante pro-tempore, mediante consegna di copia conforme all'originale, presso la sede di Taranto via Cesare Battisti 657, nelle mani di:

~~Per aver trovata chiusa la mia abitazione, per assenza del vicino più interessato del portiere, ho depositato copia dell'atto nella casa di via ...
Dell'avvenuto deposito ho subito avviso alla porta dell'abitazione e ho dato notizia al destinatario a mezzo di raccomandata A.R. - Tutto dx art. 140 c.p.c~~

*a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato
avuto in ricevimento, dall'ufficio postale di Lecce
Lecce li 27/5/11*

MARCELLA AGRIMI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORT D'APPELLO LECCE

L'esclusione dalla procedura concorsuale comporterebbe gravi ed evidenti disagi, oltre che ingenti danni economici e morali al sig. Paradiso, poiché l'eventuale superamento della selezione per cui è causa potrebbe rappresentare una preziosa fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia; fonte che invece verrebbe a mancare per un periodo di tempo indeterminato e certamente non breve se tale provvedimento, difettoso di una adeguata e precisa motivazione, producesse i suoi effetti, avuto riguardo peraltro allo stato di disoccupazione in cui lo stesso versa attualmente.

P.Q.M

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) In via cautelare sospendere il provvedimento e gli atti connessi impugnati per le causali di cui in narrativa;

* * *

Nel merito

- 1) Annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi per i motivi indicati;
- 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da spese poiché attinente la materia di lavoro.

- Si produce la seguente documentazione:

- 1) accordo sottoscritto presso Direz. Prov.le del lavoro di Taranto tra Paradiso Vincenzo e Amt spa;
- 2) bando di concorso anno 2011- 2bis) bando di concorso anno 2010;
- 3) domanda di partecipazione al concorso anno 2011;

**Servizio notificazione
atti Giudiziari**

N. 12858 del Cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(firma)

Rac. N.

Avvertenze

Sulla presente buca applicarsi
francobolli per l'im-
seguenti tasso:
1.1. Franc. ...
piego ...



Se questi è
segnata ad uno
persona addetta alla
del destinatario, purché
sone sana di mente e di età
di quattordici anni.

UFFICIO UNICO
CORTE D'APPELLO
LECCE



AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 652

TARANTO

(2500)

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI Se il destinatario o le persone alle quali
è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego, sarà
fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il
piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà
restituito al mittente coll'annotazione **Rifiutato dal destinatario «Compiuta giacenza»**.

Prot. N° 20/118 /UAG

Taranto, 06 GIU. 2011

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 84
74100 TARANTO

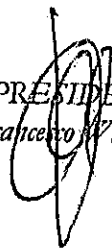
Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al TAR PUGLIA – Sede di Lecce nel ricorso promosso dal sig. Vincenzo Paradiso, rappresentato dall'Avv.to Flavio La Volpe.

Si trasmette, pertanto, l'**originale** del ricorso spedito con raccomandata n°76486304847 – 0 a mezzo posta il 27/05/2011 e pervenuto in AMAT il giorno **31/05/2011**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.




IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)



espressamente limitata ai "giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali", mentre la fattispecie in esame riguarda una ordinaria controversia di lavoro.

Ma risulta che la parte ricorrente abbia eventualmente chiesto di essere ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ex D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c., così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'"AMAT" S.p.A., delle spese e competenze del presente giudizio cautelare, che liquida in complessivi €.780,00 di cui €.350,00 per onorari difensivi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA;
3. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 27 maggio 2011.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

Oggi

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 27 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISO Vincenzo
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) Giudizio ex art. 700 cpc - RG 3672/2011 Dispositivo del 27.05.2011

Allego copia del dispositivo con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc promosso da Paradiso Vincenzo.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amat, liquidate in € 780,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.

Mi riservo di trasmettere il provvedimento integrale nei prossimi giorni.

Con i migliori saluti



SLA
PAGAMENTO
9

Prot. N. 10010
Del 27 MAG. 2011

PR	PRESIDENTE	☒
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	UFFICIO MOVIMENTO	☐
UAS	AFFARI GENERALI/DIR.	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BANCHE	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICHE	☐
UPT	PRODOTTI/INCHIESTA	☐
URG	RAZIONIERE/CONSUMI	☐
UCC	UFFICIO COMMERCIALE	☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dare immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne o terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.